

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2008**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI SIENA, BONAVITA, PIZZINATO  
e SALVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2003**

---

Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su un aspetto cruciale - quello dell'estensione dell'istituto del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa anche nelle aziende con meno di quindici dipendenti - dell'intero sistema dei diritti di chi lavora e delle politiche che da questi derivano. Esso ripresenta, in forma più mirata, norme contenute in un precedente disegno di legge (si veda l'Atto Senato n. 1569), con il fine di costituire un contributo all'eventuale *iter* parlamentare teso a risolvere per via legislativa il quesito referendario sull'estensione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Com'è noto, attualmente le disposizioni previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitano alle aziende che superano la soglia dei quindici dipendenti il diritto al reintegro. Queste disposizioni sono oggetto di un'iniziativa legislativa da parte del Governo e della maggioranza tesa a limitarne ulteriormente l'applicabilità, con l'intenzione di vanificarne nel tempo l'efficacia presso la platea dei nuovi assunti. Ma proprio il dibattito e l'iniziativa sindacale che sono seguiti all'azione del governo hanno messo in luce come il diritto normato attraverso l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisca un fondamentale diritto individuale che attiene alla libertà delle persone che lavorano, la principale applicazione nell'ambito della legislazione ordinaria del fondamentale dettato costituzionale contenuto nell'articolo 1 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica è fondata sul lavoro.

Se questo è l'approccio giusto al tema della «giusta causa» e all'istituto del reintegro in caso di licenziamento - cioè a un diritto individuale universalmente riconosciuto - appare del tutto ingiustificato il manteni-

mento della distinzione tra le aziende con più o meno di quindici dipendenti. Essa ha trovato negli anni la sua principale motivazione nel fatto che costituiva una sorta di misura di maggior favore per la piccola impresa. Costituiva, cioè, una forma di compromesso tra mondo del lavoro e piccola impresa, sul cui rapporto cooperativo è fondata tanta parte dello sviluppo del nostro paese.

Il presente disegno di legge riconosce l'importanza di questo rapporto anche ai fini delle prospettive future dell'economia italiana, ma esprime la consapevolezza che esso deve necessariamente modificarsi in base al cambiamento delle sensibilità e del sentire comune.

Per questi motivi l'articolo 1 del disegno di legge propone l'abbassamento della soglia di dimensione d'impresa entro la quale applicare l'istituto del reintegro da quindici a cinque dipendenti, al pari di disposizioni presenti in altri paesi europei (ad esempio in Germania), tenendo conto del fatto che in imprese di piccolissime dimensioni - che tuttavia in Italia costituiscono una platea molto ampia - le relazioni interpersonali tra datore di lavoro e lavoratori prevalgono di gran lunga su quelle improntate al rapporto tra le parti.

Ma l'articolo 1 prevede anche, in fatto di processo del lavoro, misure coercitive di carattere pecuniario a carico del datore di lavoro che non dia seguito sollecito alle sentenze di reintegro del lavoratore.

Altresì con l'articolo 2 del disegno di legge si estendono i diritti sindacali previsti dal titolo III della citata legge n. 300 del 1970 anche ai lavoratori delle imprese fino a cinque dipendenti; di rilievo il fatto che al comma 2 dell'articolo 2 l'estensione dei diritti sia prevista anche a favore dei lavoratori cosiddetti atipici.

Il presente disegno di legge lungi dal voler penalizzare il mondo delle piccole imprese e delle imprese artigianali si pone l'obiettivo di cambiare l'ottica di riferimento, ridefinire i termini del rapporto delle piccole imprese e delle imprese artigianali con il mondo del la-

vorato dipendente, in modo che l'estensione delle tutele per i lavoratori dipendenti e la lotta all'economia sommersa e al lavoro nero non siano vissute come aspetti contraddittori o come il perpetuarsi della lotta fra capitale e lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604)*

1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

1) al primo periodo, le parole da: «più di quindici» fino a: «imprenditore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque prestatori di lavoro»;

2) al secondo periodo, le parole da: «quindici dipendenti» a: «occupano più di» sono soppresse;

*b)* dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il giudice, con la sentenza o l'ordinanza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, contestualmente all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la

liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile»;

c) al secondo comma, il primo periodo, è sostituito dai seguenti:

«Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale. Si computano altresì i lavoratori assunti con i seguenti contratti: a termine, di lavoro interinale, di apprendistato e di collaborazione coordinata e continuativa. Tale computo avviene in base alla quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore»;

d) al terzo comma, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

e) al quinto e al decimo comma, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».

2. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2,5 ed un massimo di 6» sono sostituite dalle seguenti: «10 ed un massimo di 12»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 12 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 15 mensilità per il prestatore di lavoro con an-

zianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di cinque prestatori di lavoro».

Art. 2.

*(Estensione dei diritti sindacali)*

1. All'articolo 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole da: «o reparto» fino a: «alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, reparto autonomo o impresa agricola».

2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano altresì ai lavoratori assunti con i contratti di cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.



